

Procedimento iscritto al n. 6976 dell'anno 2018 VG

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**Sezione VIII civile**

Il Collegio formato dai seguenti magistrati:

**Giovanni Battista ROLLERO**  
**Enrica MANFREDINI**  
**Ilaria MAZZEI**

**Presidente**  
**Giudice**  
**Giudice relatore**

in merito al ricorso depositato in data 25 maggio 2018 da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
(entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Manuel Girola e Luca Di Gaetano) con il quale viene  
chiesto a questo Tribunale di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano la  
rettificazione dell'atto di nascita della minore \_\_\_\_\_ ivi aggiungendo il nominativo, quale  
secondo genitore, di \_\_\_\_\_ ;

**premesse che:**

- i ricorrenti hanno intrapreso una stabile relazione affettiva sin dal 2009;
- il \_\_\_\_\_ dopo due anni di convivenza, contraevano matrimonio a New York, successivamente trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano nel Registro delle Unioni Civili ex l. n. 76/2016;
- nel corso del medesimo anno si recavano a Los Angeles con l'intento di intraprendere la procedura di procreazione medicalmente assistita (PMA) ivi giuridicamente riconosciuta nel Codice di Diritto di Famiglia della California quale "*Surrogacy and donor Facilitators, assisted Reproduction for gestational carriers and ovocyte donations*"; la procedura, in caso di coppia maschile dello stesso sesso, prevede la fecondazione di un ovulo donato da una donna anonima con successivo impianto e gestazione da parte di altra donna;
- nel caso dei ricorrenti, l'ovulo fecondato possedeva il 50% del patrimonio genetico del sig. \_\_\_\_\_ e il 50% della c.d. ovodonatrice; il \_\_\_\_\_ si procedeva all'impianto e iniziava quindi la gravidanza, che proseguiva regolarmente fino alla nascita;
- nel corso della gestazione, il \_\_\_\_\_, la Corte Superiore della California, contea di Los Angeles, accogliendo il ricorso degli odierni ricorrenti, pronunciava il "*Judgement declaring the existence of parental rights*" (c.d. "*Parental Judgment*") in forza del quale veniva costituito, prima ancora della nascita, lo *status filiationis* tra i ricorrenti e il nascituro, così come previsto dalla legge ivi applicabile;
- il \_\_\_\_\_ la gestante dava alla luce una bambina; su istanza dei ricorrenti veniva formato e rilasciato un atto di nascita parziale, in linea con quanto consentito dalla normativa straniera e dal *Parental Judgment*, con la sola indicazione del "First Parent": \_\_\_\_\_; ciò per il timore dei ricorrenti che, una volta rientrati a Milano, l'atto di nascita indicante due genitori dello stesso sesso non sarebbe stato trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile, con ogni pregiudizievole conseguenza per la minore;



- l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano procedeva quindi alla trascrizione dell'atto di nascita parziale della minore, indicando quale genitore il solo
- in seguito, a fronte di plurime pronunce giurisprudenziali nelle more intervenute in accoglimento di istanze di trascrizione di atti di nascita di figli nati all'estero da genitori dello stesso sesso, nonché in considerazione del più recente *favor* espresso da parte degli Ufficiali di Stato Civile di diversi Comuni circa la trascrivibilità di detti atti, i ricorrenti richiedevano negli Stati Uniti il rilascio dell'atto integrale di nascita della minore comprensivo dell'indicazione, nella casella dedicata al secondo genitore, del sig. l'istanza veniva accolta in  
via amministrativa (stante l'effetto costitutivo del c.d. "*Parental Judgment* ") con immediato rilascio dell'atto integrale;
- i ricorrenti quindi si rivolgevano al Tribunale affinché ordinasse all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano la rettificazione dell'atto di nascita della minore come in premessa indicato;
- il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole in data 28 maggio 2018;

**rilevato che:**

- l'art. 17 DPR 396/2000 consente la trascrizione degli atti di Stato Civile del cittadino italiano formati all'estero; l'art. 18 prevede l'intrascrivibilità laddove questi siano contrari all'ordine pubblico;
- unico limite alla trascrizione pertanto (e, correlativamente, alla rettificazione di un atto già trascritto) è la valutazione della non contrarietà dell'atto straniero all'ordine pubblico;
- nella giurisprudenza italiana l'interpretazione del concetto di ordine pubblico ha subito una progressiva contrazione anche a fronte del recepimento interno di principi affermati dapprima in ambito transnazionale, quali le pronunce della Corte di Giustizia secondo cui il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico deve applicarsi soltanto in casi eccezionali (sentenza 11 maggio 2000, C-38/98; sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86; sentenza 10 ottobre 1996, causa C-78/95);
- è stato quindi progressivamente superato dalle corti italiane il risalente concetto di ordine pubblico inteso come limite di sbarramento alla circolazione interna di istituti giuridici stranieri e come tale originariamente riferito ai principi evincibili dalla normativa interna inderogabile (v. Cass. n. 3881/1969; Cass. n. 818/1962) affermandosi invece la necessità di una valutazione orientata al complesso dei principi fondamentali fondati su esigenze di tutela dei diritti dell'uomo e comuni ai diversi ordinamenti nonché collocati ad un livello superiore rispetto alla legislazione ordinaria: si tratta dei principi fondamentali di cui alla nostra Carta Costituzionale, ma anche di principi tratti da fonti di carattere internazionale e comunitario quali quelli desumibili dai Trattati fondativi, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla CEDU (c.d. ordine pubblico internazionale);
- in ordine al giudizio di compatibilità con l'ordine pubblico come sopra inteso, la Suprema Corte, anche recependo i richiamati orientamenti della Corte di Giustizia, ha quindi escluso che detto contrasto possa sussistere *"per il solo fatto che la norma straniera sia difforme, contenutisticamente, da una o più disposizioni del diritto nazionale perché il parametro di riferimento non è costituito dalle norme con le quali il legislatore ordinario esercita la propria"*



*discrezionalità in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario" ( v. Cass. n. 19599/2016);*

- nella stessa pronuncia la Corte di Cassazione ha anche affermato che *"il giudice, al quale è affidato il compito di verificare preventivamente la compatibilità della norma straniera con tali principi, dovrà negare il contrasto con l'ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità (temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale vigente quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico"* precisando che in tale verifica il giudice è tenuto ad operare una sorta di giudizio di costituzionalità "preventivo e virtuale", potendosi ravvisare la contraffietà solo nel caso in cui si ritenga che l'atto, ancorchè scaturito dall'applicazione di disposizioni straniere che non trovano corrispondenza in quelle interne, sia inconciliabile ed incompatibile con i principi di rango primario da valutarsi alla luce dei valori fondamentali della comunità interna, comunitaria e internazionale;
- sulla scorta di questo condivisibile orientamento, come osservato in ricorso, la circostanza che in Italia non siano ammesse tecniche di procreazione medicalmente assistita quali quella intrapresa negli Stati Uniti dai ricorrenti (c.d. gestazione per altri) non può comportare un giudizio di contrarietà all'ordine pubblico dell'atto straniero essendo l'attuale divieto interno frutto di una scelta del legislatore nazionale, scevra da vincoli costituzionali, come desumibile dalle affermazioni della stessa Consulta (v. sent. n. 162 del 2014) secondo cui, trattandosi la PMA di materia eticamente sensibile, *"l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore"* ;
- si devono piuttosto esaminare gli effetti che dall'atto così rettificato si verificano e che consistono, nella specie, nella certificazione in Italia della sussistenza dello *status filiationis* tra la minore e il ricorrente (persona che è già stata legalmente riconosciuta come genitore dall'ordinamento degli Stati Uniti; giova ricordare tra l'altro che la minore ha la doppia cittadinanza, essendo nata negli Stati Uniti da genitori italiani); trattasi di conseguenza inidonea a determinare violazioni dei principi fondamentali dal momento che:
  - 1) il fatto che : venga riconosciuto come genitore della minore nonostante l'assenza di legame genetico non può ritenersi lesivo di principi fondamentali a fronte di un quadro normativo e giurisprudenziale internazionale, comunitario ed interno che tende a valorizzare sempre meno detto legame in favore di altri aspetti della maternità/paternità correlati al consenso, alla volontarietà e all'assunzione della responsabilità genitoriale (solo sul fronte interno si pensi all'ammissione, in certe condizioni, delle pratiche di PMA di tipo eterologo);
  - 2) il fatto di riconoscere alla minore due genitori dello stesso sesso, allo stesso modo, non viola alcun principio fondamentale non ravvisandosi nell'ordinamento alcun imprescindibile divieto al riconoscimento della genitorialità da parte di tali coppie; in particolare, la scelta del legislatore italiano nell'ambito della legge n. 76/2016 (c.d. Cirinnà) di non prevedere la c. d. *stepchild adoption* non può indurre a ritenere contraria all'ordine pubblico la bigenitorialità da parte di coppie dello stesso sesso dal momento che, come correttamente evidenziano i ricorrenti, non solo spesso all'estero tale tipologia genitoriale è da tempo pacificamente prevista e tutelata, ma anche in Italia la genitorialità *same sex* ha ormai trovato riconoscimento in recenti pronunce giurisprudenziali che, sulla base dell'interesse del minore, hanno autorizzato l'adozione ex art. 44 comma 1 lett. d) della legge n. 184/1983 nell'ambito di coppie omosessuali: ciò a conferma dell'assenza di

superiori, contrari e ineludibili principi di rango primario alla genitorialità da parte di coppie dello stesso sesso; non esistendo del resto dati scientifici che attestino la rilevanza dell'orientamento sessuale dei genitori sul benessere dei figli;

- escludendo quindi, nel caso in esame, una possibile contrarietà dell'atto e dei suoi effetti all'ordine pubblico e in applicazione dei principi che impongono che sia sempre valutato il superiore interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano (uno tra tutti, l'art. 3 par. 1 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo) questo Collegio ritiene che la richiesta rettificazione corrisponda senz'altro al *best interest* della minore in considerazione delle favorevoli - e sfavorevoli, in caso di diniego - conseguenze giuridiche alla stessa connesse;
- si pensi ai diritti successori e a quelli di mantenimento nei confronti di \_\_\_\_\_ e, fondati sullo *status filiationis*, ma anche e soprattutto ai diritti non meramente patrimoniali quali quello all'identità personale della minore a fronte peraltro di uno *status* già legittimamente costituito nello Paese straniero di cui ha cittadinanza, nonché socialmente acquisito; alla vita privata, alla sicurezza del mantenimento dei legami con la propria famiglia (intesa in senso sociale e non biologico - genetico); alla bigenitorialità: diritti che possono trovare pieno riconoscimento solo a seguito dell'indicazione nell'atto trascritto allo Stato Civile italiano del secondo genitore senza che del resto, come già detto, da ciò si determini alcuna violazione di diversi e/o confliggenti principi di uguale o superiore rango;
- solo certificando allo Stato Civile la genitorialità anche formale del sig. \_\_\_\_\_, l'identità giuridica della minore può quindi ricongiungersi alla sua già delineata identità sociale, potendo al contrario il rigetto della domanda pregiudicarne i diritti in caso ad esempio di scioglimento dell'Unione Civile o di decesso del sig. \_\_\_\_\_, con effetto palesemente discriminatorio per la minore perché fondato unicamente sull'identità sessuale della coppia che ha scelto di generarla con le tecniche di PMA;
- deve ritenersi pertanto che la richiesta rettificazione corrisponda al superiore interesse della minore \_\_\_\_\_ in riferimento non solo ai diritti patrimoniali connessi alla certificazione del suo *status*, ma soprattutto ai richiamati diritti alla bigenitorialità, alla certezza giuridica, all'unicità della propria condizione giuridica e sociale e dunque all'identità personale, nonché alla stabilità dei legami acquisiti fin dalla nascita nel contesto familiare;
- di conseguenza, il ricorso merita pieno ed integrale accoglimento;

P.Q.M.


ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita della minore \_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, California, USA (atto n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_) nel senso di indicare, nella casella dedicata al secondo genitore, il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, conformemente all'atto di nascita integrale statunitense.

Milano, li 16.10.18

Il Presidente  
Giovanni Battista ROLLERO



Il Giudice relatore  
Ilaria MAZZEI



Depositate in Cancelleria  
24-10-2018  
CANCELLERIA

VISTO IL P.D. 25 OTT 2018  
Il Sost. Procuratore della Repubblica  
D.ssa Rossana GUARESCHI